



Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Francesca Puglisi
Sottosegretario di Stato

Prof. Pasquale Tridico
Presidente Inps

Dott. Luca Sabatini
Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali
Inps

Roma, 20 marzo 2020

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18

Gent.mi,

il decreto legge 17 marzo 2020 offre una ampia copertura di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno dovuto sospendere o sospenderanno l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica in corso. Apprezziamo che siano state recepite molte delle nostre richieste e segnalazioni delle varie fattispecie di cui tenere conto, fermo restando che è oggettivamente troppo breve il periodo di nove settimane di durata massima per i periodi di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga, così come è insufficiente aver previsto un'indennità per il solo mese di marzo per i lavoratori autonomi, agricoli, stagionali, dello spettacolo.

Al di là di tali osservazioni generali, segnaliamo di seguito alcune questioni su cui chiediamo di modificare il testo, così come segnaliamo l'esigenza di fornire interpretazioni in relazione a passaggi poco chiari.

Questioni da chiarire in via interpretativa

Art.19 – Cigo e assegno ordinario

- L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, con alcuni aggiustamenti, quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 per la sola zona rossa, ma manca una norma di

coordinamento con il citato decreto, il quale prevede che il trattamento di Cigo legato all'emergenza covid-19 dura tre mesi nella zona rossa, mentre nel decreto in esame dura 9 settimane (due mesi). Va chiarito che la nuova prestazione non può che essere cumulabile alla precedente.

- E' necessario chiarire che il trattamento speciale con causale "covid-19" sia previsto anche per la Cisoa (Cassa integrazione salariale per gli operai dell'agricoltura).
- Poco chiara la norma che stabilisce che "l'informazione, la consultazione sindacale e l'esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva". In particolare non è chiara la differenza tra informazione e comunicazione preventiva, e se per "preventiva" si intendesse "antecedente alla sospensione", si rischierebbe di non poter coprire le sospensioni iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. Pertanto riteniamo che la comunicazione debba essere preventiva rispetto alla data di presentazione dell'istanza e non rispetto all'inizio della sospensione.

Art.22 - Cassa integrazione in deroga

- L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, anche per la cassa in deroga, quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 per la sola zona rossa, ma manca una norma di coordinamento con il citato decreto, il quale prevede che il trattamento di Cassa integrazione in deroga legato all'emergenza covid-19 dura tre mesi nella zona rossa ed un mese nelle tre Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, mentre nel decreto in esame dura 9 settimane (due mesi). Va chiarito che la nuova prestazione non può che essere cumulabile alla precedente.
- Non viene esplicitato chiaramente il campo di applicazione, ma i riferimenti anche alle aziende con più di 5 dipendenti lascia intendere che la cassa integrazione in deroga ai sensi di questo provvedimento può essere richiesta sia dai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, esclusi dagli altri strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fis), sia dai datori di lavoro da 6 dipendenti in su, identificabili in quelli che rientrano nella cassa Integrazione straordinaria ma che non possono usufruirne in quanto per questo strumento non è stata prevista una specifica causale "covid-19", oppure perché hanno esaurito i limiti massimi di durata. E' opportuno affermarlo esplicitamente nella circolare interpretativa.
- Va rafforzato nel testo, al fine di evitare equivoci, che il riferimento all'accordo quadro regionale è da intendersi quale sede per stabilire criteri e procedure.
- La procedura per il pagamento diretto con il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che il datore di lavoro debba inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi, non è condivisibile in ragione di un tempo inspiegabilmente lungo in una fase di emergenza come la attuale.
- Altro chiarimento che riteniamo essenziale è l'esplicitazione che non è necessario, per avere accesso alla cassa integrazione in deroga (ma lo stesso deve valere per il ricorso agli altri ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro) che le aziende debbano avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie, permessi, etc), come stabilito dal

comma 8 dell'art.2 del Decreto Interministeriale 83473 del 1.8.2014, con una norma che non è chiaro se sia superata oppure no.

- E' necessario istruire una procedura ad hoc per le richieste da parte di aziende multilocalizzate

Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

La dicitura “che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione” rischia di essere poco chiara e di ricomprendere soltanto chi è stato licenziato. Va dunque chiarito che i lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro sono tutti coloro che sono stati impegnati dal 1 gennaio 2019 nelle attività stagionali ed abbiano cessato il rapporto non per dimissioni.

Va inoltre chiarito che il beneficio comprende anche i lavoratori somministrati.

Art. 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo

Va chiarito che il beneficio comprende anche i lavoratori somministrati.

Richieste di modifica al decreto

Tutte le misure previste sono rivolte a lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione al 23 febbraio, ma ci sono anche diversi casi di lavoratori assunti dopo il 23 febbraio che, senza ammortizzatori sociali, non potrebbero coprire le sospensioni in alcun modo, non avendo neppure maturato ferie e permessi. Quindi chiediamo che la data limite sia spostata al giorno di entrata in vigore del decreto in esame. Particolare attenzione deve essere data ai lavoratori dipendenti degli appalti soggetti a scadenze di contratti e cambi di azienda.

Art.19 - Cigo e assegno ordinario

Per le aziende attualmente in CIGO occorre precisare che l'usufruire delle 9 settimane per causale COVID-19 non incide sul monte ore della prestazione in essere. Altresì occorre ripensare per le aziende che versano solo alla CIGS e attualmente in produzione, la possibilità di ricorrere alla CIGO con causale covid-19 per il periodo ancora in loro disponibilità prima di passare alla CIGD.

Per quanto riguarda la norma relativa ai due Fondi bilaterali FSBA e Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati di cui all'art.27 del Dlgs 148/2015, si tratta di una prima importante misura ma la dotazione finanziaria di 80.000.000 di € risulta palesemente insufficiente in relazione alla platea potenziale degli iscritti ai due fondi, oltre 1.300.000 lavoratori.

Art.22 - Cassa integrazione in deroga

Il testo va modificato per includere tra i beneficiari della cassa integrazione in deroga i lavoratori domestici, fortemente danneggiati in quanto le famiglie in queste settimane stanno chiedendo di sospendere o interrompere l'attività per ovvii motivi di sicurezza sanitaria.

Art. 33 - Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Il testo risponde alle nostre richieste per quanto riguarda lo spostamento dei termini per la domanda delle prestazioni, non per quanto riguarda la decorrenza. Avevamo infatti chiesto che la decorrenza di Naspi e DisColl, ordinariamente prevista dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, fosse stabilita, in questa fase di emergenza, dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, per salvaguardare il diritto ad una prestazione congrua di chi, presentando la domanda a ridosso della scadenza, dovesse nel frattempo riprendere l'attività lavorativa e si dovesse

trovare a vedersi riconosciuta l'indennità per un periodo molto breve e non corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione. Il testo del decreto in esame stabilisce invece la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art.39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

Si tratta di misure importanti per favorire la continuità lavorativa di chi è più debole. Tuttavia continuiamo a ritenere eccessiva e impropria la possibilità di procedere ad attivare la modalità di lavoro agile senza accordo per sei mesi, come stabilito dal DPCM del 9 marzo scorso, pur tenendo conto della situazione eccezionale e ritenendo molto importante facilitare l'utilizzo di questo strumento ad evitare che certe attività si blocchino completamente. Andrebbe dunque previsto che, dopo una prima attivazione possibile senza accordo individuale, lo stesso vada definito entro un certo periodo, ad esempio due-tre mesi, recuperando ove possibile anche un accordo collettivo. Infatti l'accordo individuale deve disciplinare questioni delicate a partire dalle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Art.41 - Fondi di solidarietà bilaterali

Fino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati commissari degli stessi e le integrazioni salariali di competenza dei Fondi sono concesse dai Commissari.

La logica della norma corrisponde all'esigenza di operare in una situazione di urgenza, ma non tiene conto della gestione paritetica e bilaterale dei Fondi, in ragione di ciò è indispensabile che sia prevista un'operazione di informativa alle OO.SS.. Tra l'altro i comitati amministratori si stanno regolarmente riunendo in videoconferenza.

Distinti saluti.

I SEGRETARI CONFEDERALI

CGIL

T. Scacchetti

CISL

L. Sbarra

UIL

I. Veronese

CGIL Nazionale
Corso d'Italia, 25
00198 ROMA

CISL Nazionale
Via Po, 21
00198 ROMA

UIL Nazionale
Via Lucullo, 6
00187 ROMA